



Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione, concernente lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum

A.C. 2143

Dossier n° 391 - Schede di lettura
16 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2143
Titolo:	Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione, concernente lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Richetti
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	20 novembre 2024
assegnazione:	5 dicembre 2024
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	XIV e e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

È all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati la proposta di legge costituzionale [A.C. 2143](#), che introduce l'articolo 133-*bis* in Costituzione, concernente lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei *referendum*.

Si ricorda che il cosiddetto *election day* è previsto in via generale all'[articolo 7](#) del decreto-legge n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011). La disposizione prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano in un'unica data nell'arco dell'anno, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti (si noti che nell'assetto attuale gli organi delle Province non hanno più una legittimazione popolare diretta). Tale previsione non si applica, quindi, ai *referendum*. Ai sensi del comma 2, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni anzidette si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. Si segnala inoltre che, nel caso in cui nel medesimo anno debba tenersi più di un *referendum* abrogativo, la convocazione degli elettori deve avvenire per tutti i *referendum* abrogativi nella medesima data (comma 2-bis, articolo 7, d.l. n. 98/2011).

[L'election day](#)

L'**articolo 1** del provvedimento in esame introduce l'articolo 133-*bis* nel titolo V ("Le Regioni, le Province, i Comuni") della parte seconda della Costituzione. Tale articolo consta di quattro commi.

Il **primo comma del nuovo articolo 133-*bis*** prevede che le consultazioni elettorali che debbano tenersi nello stesso anno per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e degli organi degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, Cost., nonché per i *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e 138, si svolgano contestualmente in un'unica data.

Si ricorda che, a norma dell'[articolo 61](#) della Costituzione, "le **elezioni delle nuove Camere** hanno luogo **entro settanta giorni dalla fine delle precedenti**. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni". Tale disposizione, non modificata dal provvedimento in commento, deve quindi essere letta in combinato disposto anche con il nuovo articolo 133-*bis* che introduce il cosiddetto *election day* in Costituzione.

[Le elezioni delle Camere](#)

Si valuti l'opportunità di un coordinamento.

Secondo quanto previsto dalla normativa primaria ([d.P.R. 361/1957](#), art. 11; d.lgs. 533/1993, [art. 4](#)), la data delle elezioni è deliberata dal Consiglio dei ministri. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello del loro svolgimento. Con lo stesso decreto viene fissata la data della prima seduta delle nuove Camere.

Gli **enti di cui all'articolo 114**, secondo comma, della Costituzione sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni.

Gli enti territoriali

Gli organi elettivi dei **Comuni** sono il sindaco e il Consiglio comunale con una disciplina elettorale diversa a seconda che si tratti di Comuni sino ai quindicimila abitanti ([articolo 71](#), decreto legislativo n. 267/2000) o con popolazione superiore ai quindicimila abitanti ([articolo 72](#), decreto legislativo n. 267/2000). Le Province e le Città metropolitane non sono costituite da organi aventi una legittimazione popolare diretta. Sono organi delle **Province** il Presidente della provincia (eletto dai Consiglieri comunali e dai sindaci della Provincia), il Consiglio provinciale (composto dal Presidente della provincia e dai Consiglieri provinciali eletti da e tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della Provincia) e l'Assemblea dei sindaci (formata dai sindaci dei Comuni facenti parte del territorio della Provincia). Con riferimento alle **Città metropolitane**, invece, esse sono costituite dal sindaco metropolitano (è di diritto il sindaco del Comune capoluogo), dal Consiglio metropolitano (formato dal sindaco metropolitano e dai consiglieri eletti da e tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni facenti parte della Città metropolitana) e dalla Conferenza metropolitana (composta dal sindaco metropolitano e dagli altri sindaci dei Comuni della Città metropolitana).

Con riferimento agli organi della Regione, la Costituzione prevede l'elettività del Consiglio regionale e, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, del Presidente della Giunta regionale ([articolo 122](#), ultimo comma, Costituzione).

Non sono previsti termini elettorali puntuali in Costituzione per quanto attiene all'elezione degli organi degli enti territoriali cui rinvia il nuovo articolo 133-*bis*, né per l'indizione dei *referendum* abrogativo e costituzionale.

Per quanto riguarda la data di **svolgimento delle elezioni amministrative**, l'[art. 1](#) della legge 182/1991 stabilisce che le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgano in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell'anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato dell'organo elettivo interessato scade nel secondo semestre. Quanto alle elezioni dei Consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, l'[art. 2](#) dispone che esse si svolgano nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ([art. 3](#)). Il prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l'affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Le elezioni amministrative

Per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, si ricorda che l'art. 122 Cost. stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Le elezioni regionali

La legge n. 165/2004 ha dato attuazione all'[art. 122](#), primo comma, Cost., stabilendo in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. L'[art. 5](#) prevede che gli organi elettivi delle Regioni durino in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell'elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

L'articolo 75 della Costituzione disciplina il **referendum abrogativo** e prevede che, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, esso sia indetto per decidere sull'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La proposta abrogativa è approvata se, cumulativamente:

Il referendum abrogativo

- la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione
- è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.

L'[articolo 138](#) della Costituzione dispone in merito al procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il procedimento prevede l'adozione di tali atti da parte di ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere nella seconda votazione. Il secondo comma dell'articolo 138 disciplina l'istituto del **referendum costituzionale**, richiamato dal primo comma del nuovo articolo 133-*bis* in commento. È previsto, in particolare, che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano "sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi". Differentemente da quanto previsto per il *referendum* abrogativo, non è richiesto, ai fini della validità, che la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipi alla votazione. Il terzo comma dell'articolo 138 prevede che non si faccia luogo a *referendum* nel caso in cui la legge sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il referendum
costituzionale

Le modalità di attuazione dei *referendum* sono disciplinate dalla [legge n. 352/1970](#). Si segnala che, per effetto degli articoli [31](#) e [34](#) di tale legge, è previsto che i *referendum* abrogativi non possano svolgersi nello stesso anno delle elezioni politiche.

Il **secondo comma del nuovo articolo 133-*bis*** prevede che, in caso di scioglimento delle Camere o di una sola di esse a norma dell'articolo 88 della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere abbiano luogo secondo i termini di cui all'articolo 61 della Costituzione.

Lo scioglimento
delle Camere

La disposizione si riferisce al potere di scioglimento anticipato del Presidente della Repubblica. L'articolo 88 prevede che il Capo dello Stato possa, "sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse". In tale ipotesi il nuovo articolo 133-*bis* dispone che le elezioni delle nuove Camere abbiano luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (articolo 61, Cost.). In questa eventualità la disposizione in commento prevede che si rispettino comunque i termini appena richiamati, prescindendo, quindi, dall'eventuale contestualità delle altre consultazioni elettorali o dei referendum.

Il secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 133-*bis* prevede che le elezioni suppletive per una delle Camere si svolgano secondo i termini previsti dalla rispettiva legge elettorale.

Le elezioni
suppletive

In proposito viene in rilievo l'[articolo 21-*ter*](#) del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533/1993). Tale articolo prevede che, quando resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. Al comma 2 è previsto che i comizi siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Ai sensi del comma 3 le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. Il Governo può disporre la proroga di tale termine fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale delle consultazioni, qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre elezioni nel medesimo territorio o in una parte di esso (comma 3-*bis*). Qualora il già richiamato termine di novanta giorni cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; allorché il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni (comma 4).

La disciplina appena richiamata si applica, ove compatibile, nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio senatoriale in un collegio uninominale (articolo 19, comma 1, decreto legislativo n. 533/1993). Similmente, il comma 3 dell'articolo 86 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n.361/1957) prevede che nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si proceda ad elezioni suppletive. Ai sensi del successivo comma 4, si procede secondo la già richiamata disciplina contenuta all'articolo 21-*ter* del decreto legislativo n. 533/1993, in quanto applicabile.

Il **terzo comma del nuovo articolo 133-*bis*** dispone che, qualora nel medesimo anno si tengano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al primo comma (elezioni delle Camere, elezioni degli organi degli enti territoriali, referendum abrogativo e costituzionale) si svolgano nella medesima data stabilita per esse in conformità alle disposizioni che ne regolano lo svolgimento nell'Unione europea.

L'elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti all'Italia

Si ricorda che, a norma dell'[articolo 11](#) dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il periodo elettorale è precisato, per la

prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale iniziato con l'apertura della prima sessione tenuta dopo la precedente elezione. Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi al predetto periodo dell'ultimo anno del quinquennio. Le disposizioni concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono contenute nella [legge n. 18/1979](#).

Si segnala che l'[articolo 60](#) della Costituzione prevede, al primo comma, che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni e, al secondo comma, che la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Il successivo articolo 61 della Costituzione, come già precisato, dispone che le elezioni delle nuove Camere abbiano luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Allorquando la data delle elezioni del Parlamento europeo non sia fissata nei termini appena richiamati, la disposizione in commento (nuovo articolo 133-bis, terzo comma, Cost.) costituirebbe una deroga rispetto al citato articolo 61.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento sul punto.

Il **quarto comma del nuovo articolo 133-bis** prevede che la legge della Repubblica disciplini l'indizione dei referendum e stabilisca i principi fondamentali relativi al sistema di elezione degli organi degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, (ossia Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) in conformità al principio di svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali, anche in deroga alle disposizioni degli statuti regionali concernenti la durata dei mandati elettivi rispetto alla scadenza naturale e i termini di convocazione dei comizi elettorali.

Le disposizioni di attuazione dell'*election day*

Come già ricordato, le norme sui *referendum* sono contenute nella legge n. 352/1970. Con particolare riferimento al *referendum* abrogativo, la legge prevede che entro il 30 settembre i presentatori della richiesta sono tenuti a depositare le firme presso l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione. Entro il 15 dicembre l'Ufficio decide in ordine alla conformità alla legge delle richieste di *referendum* ([articolo 32](#), settimo comma). Una volta accertata la legittimità delle richieste, la Corte costituzionale provvede a valutare l'ammissibilità delle stesse. La sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'ammissibilità ovvero l'inammissibilità delle richieste deve essere pubblicata entro il 10 febbraio ([articolo 33](#), quarto comma). Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica indice il *referendum* con proprio decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, fissandone la data fra il 15 aprile e il 15 giugno ([articolo 34](#), primo comma).

Con riferimento, invece, al *referendum* costituzionale, la medesima legge n. 352/1970 prevede che qualora le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale con la maggioranza assoluta dei componenti, ma inferiore ai due terzi, il Ministro per la grazia e la giustizia provvede alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale con il titolo "Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera". La pubblicazione è completata dalla data dell'approvazione finale da parte delle Camere e preceduta dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare ([articolo 3](#), comma primo). La richiesta di *referendum* deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione ([articolo 4](#), comma secondo). L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta ([articolo 12](#)). Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione ([articolo 15](#)).

Con riferimento ai principi fondamentali relativi al sistema di elezione degli organi degli enti territoriali, si ricorda che, per effetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, la materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali

di Comuni, Province e Città metropolitane" appartiene alla competenza esclusiva statale. Si rinvia a quanto già esposto con riferimento alla legislazione elettorale degli enti locali e delle Regioni.

L' **articolo 2** reca le disposizioni transitorie.

Le disposizioni
transitorie

Il **comma 1** prevede un regime transitorio fino alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge relative all'indizione dei referendum e ai principi fondamentali sul sistema di elezione degli organi degli enti territoriali (nuovo articolo 133-bis, quarto comma, Costituzione). In tale periodo la data della tornata elettorale annuale è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto si provvede agli atti propedeutici e relativi alla convocazione dei comizi e all'indizione dei referendum.

Si richiama quanto già esposto con riferimento ai termini di cui all'articolo 61 della Costituzione e a quelli già indicati in materia di elezioni degli enti territoriali e del procedimento referendario.

Il **comma 2** dell'articolo 2, ai fini della determinazione della tornata elettorale annuale nel periodo del regime transitorio di cui al precedente comma, dispone in merito al caso di scadenza o scioglimento dei Consigli e di decadenza o dimissioni dei Presidenti delle regioni che sopravvengano in data successiva alla convocazione della tornata elettorale annuale. In tale ipotesi i Consigli e le Giunte rimangono in carica fino alla tornata elettorale dell'anno successivo. La disposizione prevede che ciò si determini anche in deroga ai rispettivi statuti.

Il **comma 3** dell'articolo 2, ai fini della determinazione della tornata elettorale annuale nel periodo del regime transitorio di cui al comma 1, prevede che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la convocazione delle elezioni degli organi degli enti locali sia effettuata secondo la disciplina vigente per le Regioni a statuto ordinario, anche in deroga alle competenze conferite dai rispettivi statuti in materia di ordinamento degli enti locali.

Si ricorda, in particolare, che nelle Regioni a statuto speciale è prevista la potestà legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 3, lettera b), Statuto speciale per la Sardegna; articolo 2, lettera b), Statuto speciale per la Valle d'Aosta; articolo 4, numero 1-bis), Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; articolo 14, lettera o), Statuto della Regione siciliana; articolo 4, numero 3), Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).